

Linee Guida Odori 2023

MASE¹ Decreto 28.6.2023

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

L'art. 272-bis Dlgs. 152/2006 delega alla normativa regionale o alle autorizzazioni (in seno provinciale, ad esempio) il potere di prevedere misure di prevenzione e limiti alle emissioni odorigene con riferimento agli stabilimenti di cui al titolo I della parte V Dlgs. 152/2006.

In questo contesto è stato pubblicato sul sito del Ministero (Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica) il Decreto che approva gli *indirizzi* per l'applicazione dell'art. 272-bis Dlgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene degli impianti e attività.

Il documento, firmato dalla Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DGVA) e composto da 5 allegati, ricorda più volte la propria natura di mero “indirizzo” tecnico da utilizzare nei processi istruttori e decisionali della P.A. Le linee Guida sono espressione degli orientamenti maturati in ambito odorigeno *ma il testo non cita tutti o alcuni di questi documenti ben conosciuti dagli operatori.*

La Direzione (DGVA) si preoccupa di precisare la supremazia Regionale; non dimentica che l'art. 272 bis attribuisce potere diretto anche alle autorità che emettono le autorizzazioni, ma lo pone in secondo piano.

Ambito di applicazione delle LG

Le Linee Guida ² indicano l'ambito della loro applicazione:

1) nei soli ambiti di discrezionalità tecnica della P.A.; ciò pare corretto perché in attuazione del potere di scelta che è attribuito alla P.A.;

2) solo con riferimento alla parte V del Dlgs. 152/2006; e ciò richiama quanto indicato nell'art. 272 bis e tuttavia, pur con riferimento alla parte V, il documento estende la utilizzabilità “anche in altri ambiti per effetto di norme di rinvio o collegamento” ...

3) tali indirizzi di applicano in via **diretta** agli stabilimenti oggetto della parte V ovvero quelli soggetti alla AUA (Autorizzazione Unica Ambientale); autorizzazioni alle emissioni o regimi autorizzativi (anche Rifiuti, VIA ecc..). Il punto è interessante perché le linee guida, da una parte circoscrivono l'ambito di applicazione come declinato dall'art. 272 bis che ha ad oggetto le emissioni odorigene e dall'altro, estendono l'applicazione delle linee di indirizzo anche a quelle

¹ Ministero Ambiente e della Sicurezza Energetica

² Nel presente articolo si fa riferimento al testo/documento “indirizzi per l'applicazione dell'art. 272 bis del Dlgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”. A dire il vero le Linee Guida (LG), sempre con intento ricognitivo, escono dall'ambito dell'art. 272 bis, che in questo contesto non può essere approfondito.

autorizzazioni sulle emissioni o sui rifiuti che siano in qualche modo connesse. In sostanza, ciò che è utile, può essere utilizzato.

4) Problematico invece il riferimento all'AIA che non è contemplata dall'art. 272 bis in quanto ha propria disciplina legislativa (art. 29 sexies Dlgs. 152/2006) e riferimento nelle BREF e BAT Conclusion. Eppure il testo afferma che le linee Guida possono essere applicate *in via indiretta* come criterio da utilizzare nella istruttoria autorizzativa.

Emerge, dunque, la stesura di un testo utile per guarire tutti i mali, applicabile in ogni procedura proprio in quanto non cogente e dunque fonte di ispirazione in ogni campo.

Così le linee Guida, dopo aver richiamato il testo dell'art. 272 bis e dalla lettura del combinato disposto di cui all'art. 5³ e 268⁴ Dlgs. 152/2006, affermano di individuare dei "principi". A dire il vero la parola *principio*⁵ pare non corretta in quanto il testo ribadisce quanto già disposto dalla legge ovvero che le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono legittimate a regolamentare le emissioni odorigene qualora l'impianto o le attività possano avere un impatto odorigeno; e dunque tali Autorizzazioni devono contenere una descrizione e valutazioni di tali emissioni.

Attività con impatto odorigeno

Così il documento pone alcune domande: *quali sono le attività/ impianti con impatto odorigeno?*

Risponde il testo (LG) indicando un elenco non esaustivo (semmai integrato dalle Regioni) di 26 attività potenzialmente odorigene (ad esempio: allevamenti di larve di mosca carnaria o simili, sansifici, industrie alimentari ecc...)

Quale soggetto può indicare gli impianti potenzialmente odorigeni?

Risponde il documento (LG) indicando la Regione quale soggetto munito del potere di indicare le attività impianti odorigeni (attraverso circolari, delibere ecc...).

Il ragionamento è semplice: la Regione individua l'attività odorigena, che può anche essere diversa da quelle suggerite dalle linee guida; di conseguenza si instaura la procedura istruttoria più opportuna. Vero è che spesso le Regioni sono silenti ma ciò non toglie che le autorità chiamate a svolgere la istruttoria e ad emettere un provvedimento possano fare riferimento libero alle linee guida e ritenere che, ad esempio, una attività di produzione di pitture e vernici debba ritenersi odorigena e dunque debba essere applicata procedura istruttoria di protezione e di controllo di tale fattore.

³Art. 5 lett. i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo

⁴ Art. 268 lett. f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena

⁵ Il principio è sotteso alla legge e nel campo amministrativo la lesione del principio può causare la illegittimità di un atto.

Si comprende dunque che la Tabella 1 degli indirizzi che elenca le 26 attività “aventi un potenziale impatto odorigeno” è ricognitiva di esperienza maturata e la cui trascrizione, in chiaro, serve solo a fornire un elenco già conosciuto dagli operatori e con l’intento di trovare un accoglimento legislativo almeno regionale. È evidente che il testo delle linee guida si spinge oltre il campo di applicazione dell’art. 272 bis, che non si occupa di individuare le attività odorigene.

Le procedure

Individuata l’attività con impatto odorigeno è necessario valutare il contenuto istruttorio sotteso alla domanda di autorizzazione e la relativa procedura autorizzativa. Anche in questo caso la individuazione del percorso è rimessa alla sola Regione; laddove la Regione resti silente, non è impedito alle autorità preposte di attingere dalle linee guida il giusto percorso. Bisogna osservare infatti che le linee Guida rispondono anche alla esigenza di uniformare i comportamenti istruttori al fine di evitare trattamenti difformi.

In ogni caso, in questo contesto, le linee Guida prevedono una procedura **estesa** e una **semplificata** (da trattare in altro articolo) per stabilimenti esistenti o nuovi che comportino *modifiche peggiorative delle emissioni odorigene*.

Osservazioni

Nel concludere questo primo approccio al testo delle LG, sono utili due osservazioni:

- 1) Il testo delle Linee Guida definisce gli stabilimenti nuovi ed esistenti. Gli stabilimenti nuovi sono quelli installati dopo l’adozione dei presenti indirizzi. Ciò induce perplessità proprio in quanto tali indirizzi non hanno valore cogente e dunque non si comprende come uno stabilimento possa essere considerato nuovo o esistente con riferimento alla emanazione di tali Linee Guida e soprattutto al fine di applicare o meno tali Linee Guida.
- 2) L’importanza delle **segnalazioni** di disturbo olfattivo da parte dei cittadini è determinante anche nella scelta delle procedure da seguire (estesa o semplificata); la segnalazione può essere accertata nel corso dei sopralluoghi ma non necessariamente. Ciò che importa è che il testo richiama espressamente le segnalazioni come fattore in grado di suggerire la procedura (semplificata o estesa) da seguire.